



### IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 25 del mese di gennaio 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva** - Componente

**Avv. Paolo Clarizia** - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. **Italo Smussi** (tess. 000442/B)

#### PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione depositato in data 14 settembre 2015, con allegata produzione documentale, il Sig. Italo Smussi veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, Reg. Giust.), nonché della Normativa Istruttori Federali, in relazione alla condotta tenuta in data 7 marzo 2015, quando lo stesso accompagnava alcuni allievi minorenni a una competizione senza essere in regola col rinnovo del tesseramento da istruttore;
- visto l'art. 47, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 24 novembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- all'udienza del 24 novembre 2015 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giorgia Pellerano, e parte incolpata in persona dell'Avv. Guido D'Aprile, i quali, dopo ampia discussione, hanno convenuto ai sensi dell'art. 46 Reg. Giust. l'applicazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto;



Federazione Italiana Sport Equestri

---

#### RILEVATO CHE

- in data 9 dicembre 2015 la Procura Generale dello Sport rilasciava nulla osta all'applicazione della sanzione *ex art. 46* Reg. Giust. in premessa indicata;

#### TENUTO CONTO

- che la qualificazione dei fatti operata dalle parti – secondo cui il Deferito si era procurato l'affiancamento di altro Istruttore al momento di accompagnare gli allievi – può ritenersi corretta, di talché la violazione posta in essere dallo Smussi si limita al non essersi procurato una delega scritta per detto affiancamento;

- che la sanzione oggetto di accordo appare congrua e adeguata alla fattispecie oggetto d'esame;

- che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 46, comma 5, Reg. Giust.

#### APPLICA

ai sensi dell'art. 46, comma 3, Reg. Giust. al Sig. **Italo Smussi**, in epigrafe generalizzato, la sanzione del **richiamo scritto**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Sig. Smussi, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, nonché di dare immediata comunicazione della presente decisione al Comitato Regionale FISE Lombardia affinché ne curi l'esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 25 gennaio 2016.

**PRESIDENTE:** f.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** f.to Prof. Avv. Fabio Iudica

**CONSIGLIERE RELATORE:** f.to Avv. Paolo Clarizia